

Finalmente la lettera d!

Nella seduta del 14 settembre il Consiglio federale ha finalmente fissato per il 1. gennaio 2019 l'entrata in vigore della modifica della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (Lef) a garanzia di una migliore protezione contro le esecuzioni ingiustificate.



Simone Gianini, avvocato e notaio, partner studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini, Lugano.

Nata da un'iniziativa parlamentare dell'11 dicembre 2009 dell'allora consigliere nazionale ticinese Fabio Abate, la nuova lettera d) dell'art. 8a cpv. 3 della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (Lef) prevede che gli uffici non possano dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi (che quindi non compariranno più sul relativo estratto delle esecuzioni pendenti), per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall'ufficio d'esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato la procedura di eliminazione dell'opposizione. Se tale prova è fornita in un secondo tempo o l'esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest'ultima a terzi.

È un modo per infine limitare gli effetti perversi di esecuzioni ingiustificate rispetto a quanto non offra il sistema attuale, che in Svizzera permette a chiunque di far spiccare un precetto esecutivo senza dover fornire la benché minima prova dell'esistenza del credito. Sempre più spesso viene infatti utilizzato lo strumento della procedura esecutiva per fare indebita pressione sulla persona escussa, provocandole non pochi problemi nell'ottenimento di un posto di lavoro, di un alloggio in locazione o di un mutuo bancario, per cui - estratto delle esecuzioni pendenti alla mano - dev'essere dimostrata la propria solvibilità. Anche se contestato mediante opposizione totale e l'istante non avvii alcuna procedura giudiziaria volta alla conferma del credito, con la legislazione (e la giurisprudenza) attuale un precetto esecutivo resta visibile a terzi per almeno cinque anni dalla chiu-

sura (o dal mancato prosieguo) del procedimento esecutivo (art. 8a cpv. 4 Lef). E ciò, anche se il credito fosse simulato al solo fine di far pressione nei confronti della persona colpita per tutt'altro scopo.

Né la giustizia civile, né quella penale, hanno sin qui offerto sufficiente protezione a chi - suo malgrado - si trovi in simile spiacevole situazione. La prima ammette l'abusività di un precetto esecutivo soltanto quando sia manifestamente provato che il fine perseguito dalla domanda d'esecuzione è tutt'altro rispetto a quello della procedura esecutiva ch'essa mette in moto. In concreto, è stata giudicata abusiva l'in-

**«Con l'arrivo del nuovo anno,
l'inoltro di procedure
esecutive
senza fondamento
sarà quindi ancora possibile,
ma nuocerà per lo meno
in misura minore
a chi chiederà di impedirne
la comunicazione a terzi»**

timazione di un precetto esecutivo che faceva seguito ad altri tre nel giro di 4 mesi, oppure vertente su una somma esorbitante rispetto a quello che avrebbe mai potuto essere il danno di specie o, ancora, laddove non vi fosse altra spiegazione (segnatamente la necessità di interrompere una prescrizione incombente) se non la vendetta nei confronti dell'escusso. In altrettanti casi limite è invece stata negata l'abusività della domanda d'esecuzione, con la motivazione che, in definitiva, il sistema elvetico prevede che chiunque possa promuovere una procedura d'incasso e che

stia poi all'escusso opporvisi e intentare una causa di accertamento negativo del credito, se l'istante non prosegue in giudizio.

La giustizia penale, dal canto suo, soltanto in rarissimi casi ha riconosciuto adempiuta la fattispecie della coazione ai sensi dell'art. 181 CP per una procedura esecutiva intentata con una finalità diversa dallo scopo per cui essa è invece prevista dalla legge (o addirittura dell'estorsione giusta l'art. 156 CP, se fosse provato che il fine illecito perseguito dell'escutente è quello di arricchirsi indebitamente ai danni dell'escusso).

Ora, terminata la procedura di consultazione del necessario adeguamento dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge sull'esecuzione e sul fallimento (Otlef), preparata la direttiva dell'Alta vigilanza sulla Lef relativa all'applicazione della nuova disposizione da parte dei 500 uffici d'esecuzione e riprogrammati i rispettivi sistemi informatici, il Consiglio federale ne ha finalmente decretato l'entrata in vigore per il prossimo 1. gennaio 2019.

Con l'arrivo del nuovo anno, l'inoltro di procedure esecutive senza fondamento sarà quindi ancora possibile, ma nuocerà per lo meno in misura minore a chi chiederà di impedirne la comunicazione a terzi, se al precetto esecutivo non farà tempestivamente seguito una procedura di convalida del credito da parte di chi lo ha fatto spiccare con l'assunzione del rischio di pagare tasse, spese e ripetibili.